

IN QUESTO NUMERO

1. **ENOTURISMO, SI PARTE:** deliberazione della Giunta Regionale E-R del 22/11/19 (bollettino ufficiale regionale del 27/12/19) .
2. **Aliquote contributive I.N.P.S. per l'anno 2020.**
3. **Minimali contributivi agricoli in vigore nel 2020. Circolare I.N.P.S..**

**1) ENOTURISMO, SI PARTE: deliberazione della Giunta Regionale E-R
del 22/11/19 (bollettino ufficiale regionale del 27/12/19).**



La **Regione Emilia Romagna**, in applicazione della normativa nazionale, con la delibera del 22/11/19, conclude il percorso normativo e definisce i contorni dell'attività enoturistica disciplinata a livello nazionale con la **Legge di Bilancio 2018**, riconoscendo l'importanza culturale ed economica del turismo del vino ed emanando le disposizioni con le quali intende perseguire la valorizzazione delle aree ad alta vocazione vitivinicola e delle produzioni del territorio regionale, la qualificazione dell'accoglienza nell'ambito dell'offerta turistica, promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e valorizzare le produzioni vitivinicole del territorio.

La delibera statuisce che l'attività enoturistica può essere svolta dalle imprese agricole di cui all'art. 2135 del C.C. che esercitano attività agricola di coltivazione della vite o che effettuano la trasformazione di prodotti vitivinicoli e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni, in connessione alla principale attività agricola.

Sono escluse le imprese di commercializzazione all'ingrosso e al minuto.

Gli imprenditori agricoli devono essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, risultare iscritti all'Anagrafe regionale delle aziende agricole, possedere gli specifici requisiti formativi illustrati nella delibera oltreché requisiti di moralità e non essere assoggettati a provvedimenti in materia di antimafia.

Sono attività enoturistiche, assoggettate alle disposizioni della delibera, svolgibili anche disgiuntamente, le seguenti:

- a) Attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio: l'organizzazione di

attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione; l'organizzazione di visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite; l'organizzazione di iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine;

b) Attività di organizzazione di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti preparati dall'azienda stessa da servire freddi e pronti per il consumo.

Le attività enoturistiche si devono svolgere nel rispetto delle norme vigenti, ed in particolare di quelle igienico-sanitarie, urbanistiche e di sicurezza a tutela degli ospiti e devono essere realizzate in strutture idonee all'accoglienza, con attrezzature adeguate.

Le attività enoturistiche, sopra descritte, devono essere svolte da personale dotato di adeguate competenze e formazione, come specificato nella legge. Le predette attività possono essere svolte anche dagli operatori agrituristici e di fattoria didattica ed in tal caso si applicano le modalità disciplinate dalla Legge regionale n. 4 del 31 marzo 2009.

Le linee guide dettate dal Mipaf in merito ai requisiti ed agli standard minimi di qualità, fermi restando i requisiti generali dettati dalla normativa vigente, previsti per lo svolgimento dell'attività enoturistica prevedono che l'impresa sia dotata di:

- strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici,
- sito o pagina web aziendale,
- materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue
- materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine, sia in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica.
- Cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate. Nei casi in cui la segnaletica sia posta sulla strada, dovrà essere conforme al codice della strada. Con successivo atto dirigenziale saranno definite le caratteristiche della cartellonistica, in termini di dimensioni e veste grafica.
-

Il periodo di apertura è determinato dall'operatore economico nel rispetto del minimo indicato dal Mipaf ovvero apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi.

Atto indispensabile per lo svolgimento dell'attività enoturistica è la presentazione della "Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)" allo Sportello Unico delle Attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio.

Al momento di presentazione della SCIA devono essere posseduti i requisiti previsti dalle Linee guida di cui al Decreto Mipaf del 12 marzo 2019, e devono essere rispettate tutte le prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, ambientale, igienico-sanitaria, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, nonché quanto previsto dalle presenti disposizioni.

Alla SCIA deve essere allegata la seguente documentazione: la descrizione di tutta l'azienda agricola e/o della cantina, la descrizione dettagliata della struttura e degli spazi, anche esterni, destinati all'enoturismo, mettendo in evidenza quelli che non vengono utilizzati per l'attività enoturistica, le planimetrie dei locali per la manipolazione, trasformazione, somministrazione e/o immagazzinamento di prodotti alimentari, corredate dall'indicazione dell'attrezzatura presente e/o prevista, l'indicazione dei locali e degli spazi esterni utilizzati per l'esercizio dell'attività enoturistica.

Rientra tra le competenze del Comune vigilare affinché l'attività di enoturismo venga svolta senza rispettare le disposizioni nazionali e i presenti criteri. Gli esiti delle verifiche e degli eventuali sopralluoghi dovranno risultare da apposito verbale. In sede di verifica dovrà essere specificatamente riscontrato che l'operatore enoturistico sia in possesso dei requisiti e standard previsti dalle Linee guida.

Qualora, durante verifiche svolte dal Comune competente per territorio, fosse accertata la mancanza dei requisiti dichiarati nella SCIA, o una conduzione che non rispetti le norme previste in particolare in materia di igiene della struttura e degli alimenti, o violazioni in materia edilizia, o alle altre normative vigenti applicabili, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore, potrà essere adottato un provvedimento di sospensione dell'attività e nel caso di recidiva potrà essere disposto il divieto del proseguimento dell'esercizio dell'attività.

(E. Cricca)



2) Aliquote contributive I.N.P.S. per l'anno 2020.

Pubblichiamo, come ogni anno, le tabelle relative alle aliquote contributive I.N.P.S. in vigore nel settore agricolo, per l'anno 2020, per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori coordinati e continuativi (ed assimilati), di aziende agricole.

Lavoratori dipendenti

Aumenti di aliquota Fondi pensione (FPLD)

Completato il percorso di allineamento dell'aliquota pensionistica dovuta dai datori di lavoro per gli operai agricoli a quella dovuta per la generalità dei dipendenti, così come per la quota a carico dei lavoratori dipendente, per l'anno 2020.

Rimane ancora da applicare l'aumento annuo dello 0,20% del contributo FPLD a carico dei datori di lavoro agricolo tradizionali, in quanto non è ancora stata raggiunta l'aliquota contributiva in vigore per gli altri settori produttivi.

TFR ai fondi pensione - Esoneri compensativi

L'art. 1, c. 764, della legge n. 296/2006 prevede per i lavoratori i quali conferiscano il TFR ai fondi pensionistici integrativi e/o al fondo I.N.P.S. l'esonero dal contributo, pari allo 0,20; se il conferimento del TFR è, invece, parziale l'esonero è direttamente proporzionale. La norma non si applica per gli operai agricoli a tempo determinato e per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli. Dal gennaio 2008 la norma prevede ancora l'esonero dal versamento dei contributi sociali nella misura che si è, poi, stabilizzata al 2014 ed è pari a 0,28%. Tale esonero sui contributi si applica sulla contribuzione per assegni familiari e, in caso di incapacità, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee.

Decontribuzione delle erogazioni stabilite da contratti di 2° livello

L'art. 4, commi 28-29 della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) ha reso definitivo il regime di sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007 relativo alle erogazioni previste

dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale e territoriale) a titolo di premio di produttività. La misura non è, peraltro, oggi applicabile per mancanza del rifinanziamento del fondo (dal 2015). In particolari ipotesi è comunque applicabile l'art. 55 della legge n. 96/2017, che prevede - per le erogazioni aziendali di premi di produttività stabilite con contratti depositati alla ITL competente (in via telematica) - la riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota IVS a carico del datore di lavoro ed la esenzione piena della quota contributiva a carico di lavoratore sulle erogazioni legate alla produttività che coinvolgano "pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro!! I benefici contributivi si applicano ai premi erogati in virtù di contratti collettivi sottoscritti dal 24 aprile 2017 e si applicano alle erogazioni premiali non superiori a 800 euro annui.

Sul punto si vedano le circolari Agenzia delle Entrate n. 5/E/2018 e circolare I.N.P.S. n. 104/2018 (ed in specie per il settore agricolo, il punto 5).

Contribuzione per il finanziamento della NASPI

Premesso che nel settore agricolo sono esclusi dall'ambito di applicazione della NASPI sia gli operai agricoli a tempo determinato che quelli a tempo indeterminato, applicandosi ancora le previgenti norme in materia di disoccupazione agricola, è opportuno ricordare le principali regole poste al riguardo dal Jobs Act.

Contributo ordinario

Il finanziamento della NASPI avviene attraverso il contributo in precedenza previsto per il finanziamento della disoccupazione non agricola, l'aliquota è d'ordinario pari all'1,61% (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua). Nel settore agricolo, quindi, la regola si applica solo per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli: per tali figure è perciò dovuta, dedotte le riduzioni di legge, la contribuzione dello 0,67 per cento già destinata al finanziamento della disoccupazione (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua).

Contributo addizionale

Per i rapporti a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile. Il contributo, per alcune tipologie di rapporto di lavoro (assunti a termine in sostituzione, stagionali, ecc. ...) non è dovuto.

Contributo aggiuntivo in caso di licenziamento

Contrariamente ai settori economici diversi dall'agricoltura, nel settore primario non è dovuto nemmeno il contributo aggiuntivo (pari al 41% del massimale mensile NASPI per ogni anno di anzianità negli ultimi tre anni) previsto per le interruzioni dei rapporti di lavoro diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione nell'apprendistato. La NASPI e la contribuzione innanzi citate sono quindi applicabili come già detto unicamente agli impiegati, quadri e dirigenti dell'agricoltura.

Contribuzione per la formazione continua

L'art. 1 della legge n. 247/2007 (commi da 62 a 64) ha introdotto anche per gli operai agricoli il contributo dello 0,30% di cui alla legge n. 845/1978 per il finanziamento delle iniziative di formazione continua. Nel settore è attivo il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua in Agricoltura (FOR.AGRI).

Contribuzione al Fondo di integrazione salariale INPS

Il settore agricolo non rientra tra i settori produttivi interessati al Fondo residuale I.N.P.S. in quanto l'agricoltura è interessata dalla applicazione della speciale normativa per l'integrazione salariale agricola (CISOA), che riconosce le relative prestazioni sia in favore di operai che dei soggetti aventi qualifica impiegatizia.

Ciò è stato confermato dal Ministero del Lavoro (nota n. 10593 del 13/05/2016), che ha chiarito peraltro come anche i datori di lavoro agricolo con qualifica di coltivatore diretto sono esclusi dall'obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione salariale, i dipendenti beneficiano, infatti, della cassa

integrazione salari operai agricoli (CISOA) di cui alla legge n. 457/72, ancorché esonerati dall'obbligo di versare all'INPS la contribuzione prevista.

Cooperative agricole – legge 240/1984 – CIGO

Relativamente alla cassa integrazione ordinaria, come si ricorderà, il c.d. Jobs Act ha riformato l'istituto; la misura del contributo ordinario passa al 1,70% (per le aziende fino a 50 dipendenti) ed al 2% (per le aziende con più di 50 dipendenti).

Riduzione contribuzione INAIL

L'art. 1, comma 128, della legge 28 dicembre 2013, n. 147, stabilisce la riduzione della contribuzione antinfortunistica. La riduzione contributiva riguarda i "premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e ciò tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale.

Il taglio delle contribuzioni INAIL si fonda sui seguenti elementi:

- riguarda "premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- tiene conto dell'andamento infortunistico aziendale;
- prevede modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio;
- opera per singola gestione assicurativa INAIL, tenendo conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.

Il tutto è, comunque, differito o in attesa dei provvedimenti attuativi; per quanto riguarda il settore agricolo, per l'anno 2020, è prevista la riduzione del 15,29%, come sancito dalla determinazione del Presidente I.N.A.I.L. n. 290 del 26 settembre 2019.

Zone svantaggiate e montane, agevolazioni

Confermate per il 20120 le precedenti agevolazioni: • **75%** nei territori montani particolarmente svantaggiati (cosiddette zone montane); • **68%** nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1, regolamento (CE) n. 1260/1999 e le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata (cosiddette zone svantaggiate).

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI – Gestione separata INPS

Per l'anno 2020 le aliquote contributive valide ai fini del calcolo pensionistico della gestione separata sono fissate nel: 33% per li iscritti alla gestione separata che non siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie; 25% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che non siano assicurati anche presso altre forma pensionistiche obbligatorie; 24% per tutti gli altri iscritti alla gestione separata e cioè per i soggetti assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatori e per quelli già titolari di pensione, nonché nel 33% per il lavoro occasionale ex art. 54 bis della legge n. 96/2017.

Con decorrenza dal 1° luglio 2017 per finanziare l'indennità di disoccupazione per alcuni soggetti, ascrivibili alla predetta gestione dei collaboratori coordinati e continuativi (DIS – COLL) è dovuto un contributo aggiuntivo pari allo 0,51%

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Le norme contributive innanzi viste per i Co.Co.Co. sono applicate anche agli associati in partecipazione con conferimento di lavoro che, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 326/2003, come noto, sono tenuti all'iscrizione, sin dal 1° gennaio 2004, nella gestione separata (ex art. 2, c. 26, legge n. 335/95). Pertanto, anche per tale categoria di soggetti le aliquote contributive pensionistiche per l'anno 2020 sono quelle in vigore per i collaboratori indicate nel paragrafo precedente. A differenza dei collaboratori, per gli associati in partecipazione, con conferimento di lavoro, la ripartizione dell'onere contributivo viene confermata nel 55% a carico dell'associante e nel 45% a carico dell'associato.

Si ricorda che con il d.lgs. n. 81/2015 (Jobs Act) è stata vietata la stipula di nuovi contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro a decorrere dal 15 giugno 2015.

1) OPERAI

**OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
DI AZIENDE AGRICOLE TRADIZIONALI**
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2020

VOCI CONTRIBUTIVE	OPERAI A TEMPO INDETERMINATO			OPERAI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COM- PLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COM- PLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
TOTALE CONTRIBUTI	46,3365	37,4965	8,84	46,1365	37,2965	8,84

**OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
DI AZIENDE AGRICOLE CON PROCESSI PRODUTTIVI DI TIPO INDUSTRIALE**
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2020

VOCI CONTRIBUTIVE	OPERAI A TEMPO INDETERMINATO			OPERAI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COM- PLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COM- PLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
TOTALE CONTRIBUTI	49,3365	40,4965	8,84	49,1365	40,2965	8,84

**OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
DI AZIENDE DIRETTO COLTIVATRICI**
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2020

VOCI CONTRIBUTIVE	OPERAI A TEMPO INDETERMINATO			OPERAI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COM- PLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COM- PLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
TOTALE CONTRIBUTI	44,8065	35,9665	8,84	44,6065	35,7665	8,84

2) IMPIEGATI

IMPIEGATI AGRICOLI
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2020

CONTRIBUTI I.N.P.S.

VOCI CONTRIBUTIVE	IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO			IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COM- PLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COM- PLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
TOTALE CONTRIBUTI I.N.P.S.	34,47	25,63	8,84	35,87	27,03	8,84

CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.

VOCI CONTRIBUTIVE	IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO			IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COM- PLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COM- PLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
TOTALE CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.	11,00	9,00	2,00	11,00	9,00	2,00

3) DIRIGENTI

DIRIGENTI AGRICOLI
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2020
CONTRIBUTI I.N.P.S.

VOCI CONTRIBUTIVE	DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO			DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COM- PLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COM- PLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
TOTALE CONTRIBUTI I.N.P.S.	32,97	24,13	8,84	34,37	25,53	8,84

CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.

VOCI CONTRIBUTIVE	DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO			DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COM- PLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COM- PLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
TOTALE CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.	12,00	9,50	2,50	12,00	9,50	2,50

4) RIEPILOGO PER TIPO AZIENDA

RIEPILOGO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE NEL 2020
IMPRESE AGRICOLE TRADIZIONALI

TIPO DI CONTRI- BUZIONE	OPERAI A TEMPO INDETER- MINATO		OPERAI A TEMPO DETERMI- NATO		IMPIEGATI A TEMPO INDE- TERMINATO		IMPIEGATI A TEMPO DETER- MINATO	
	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATO- RE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATO- RE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATO- RE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATO- RE
ORDINARIA	37,4965	8,84	37,2965	8,84	25,63	8,84	27,03	8,84
ZONE MONTANE	9,5991	8,84	9,5491	8,84	6,6325	8,84	6,9825	8,84
ZONE SVANTAG- GIATE	12,2029	8,84	12,1389	8,84	8,4056	8,84	8,8536	8,84

IMPRESE AGRICOLE CON PROCESSI PRODUTTIVI DI TIPO INDUSTRIALE

TIPO DI CONTRI- BUZIONE	OPERAI A TEMPO INDETER- MINATO		OPERAI A TEMPO DETERMI- NATO		IMPIEGATI A TEMPO INDE- TERMINATO		IMPIEGATI A TEMPO DETER- MINATO	
	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATO- RE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATO- RE	A CARICO AZIENDA	A CARI- CO LAVO- RATORE
ORDINARIA	40,4965	8,84	40,2965	8,84	25,63	8,84	27,03	8,84
ZONE MONTANE	10,3491	8,84	10,2991	8,84	6,6325	8,84	6,9825	8,84
ZONE SVAN- TAGGIATE	13,1629	8,84	13,0989	8,84	8,4056	8,84	8,8536	8,84

IMPRESE AGRICOLE DIRETTO COLTIVATRICI

TIPO DI CONTRIBUZIONE	OPERAI A TEMPO INDETERMINATO		OPERAI A TEMPO DETERMINATO		IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO		IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO	
	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ORDINARIA	35,9665	8,84	35,7665	8,84	24,10	8,84	25,50	8,84
ZONE MONTANE	9,2166	8,84	9,1666	8,84	6,250	8,84	6,600	8,84
ZONE SVANTAGGIATE	11,7133	8,84	11,6493	8,84	7,916	8,84	8,364	8,84

5) Co.Co.Co

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

RIEPILOGO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE NEL 2020

SOGGETTI PRIVI DI ALTRA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COM-	A CARICO COLLABO-
TOTALE CONTRIBUTI	34,23	22,82	11,41

SOGGETTI PRIVI DI ALTRA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA

TITOLARI DI PARTITA IVA

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COMMITTENTE	A CARICO COLLABORATORE
TOTALE CONTRIBUTI	25,72	17,15	8,57

SOGGETTI PENSIONATI O ISCRITTI AD ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COMMITTENTE	A CARICO COLLABORATORE
TOTALE CONTRIBUTI	24,00	16,00	8,00

6) ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

RIEPILOGO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE NEL 2020

SOGGETTI PRIVI DI ALTRA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COMMITTENTE	A CARICO COLLABORATORE
TOTALE CONTRIBUTI	33,72	18,546	15,174

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COMMITTENTE	A CARICO COLLABORATORE
TOTALE CONTRIBUTI	24,00	13,20	10,80

(M. Mazzanti)

3) Minimali contributivi agricoli in vigore nel 2020. Circolare I.N.P.S..

L'INPS con recente circolare (la n. 9 del 29 gennaio 2020) ha determinato il limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza per l'anno 2020.

Per il corrente anno il limite è fissato ad **€ 48,98** giornalieri, ricordiamo che tale importo è corrispondente al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile delle pensioni liquidate dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti - FLDP - in vigore al 1° gennaio 2020 ammontante ad € 515,58.

L'INPS ha inoltre determinato, sulla base dell'aumento dell'indice medio del costo della vita (pari a 0,5%), i minimi retributivi per singole categorie, ex legge n. 537/1981.

Per quanto riguarda il settore agricolo questi i minimi per l'anno 2020:

Settore	Qualifiche		
	Dirigente	Impiegato	Operaio
Agricoltura	Euro 108,40	Euro 57,10	Euro 43,57

Settore	Qualifiche	
	Impiegati	
Agricoltura (per il solo personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende)	concetto	d'ordine
	Euro 38,21	Euro 31,08

Per gli impiegati agricoli al servizio presso più aziende i predetti minimi in ogni caso dovranno essere ragguagliati al minimo dei minimi e cioè ad € 48,98.

Il datore di lavoro del settore agricolo, per il calcolo dei contributi previdenziali, dovrà rispettare in sostanza tre minimi e cioè:

- la retribuzione stabilita dai contratti collettivi;
- i minimi retributivi di categoria ex lege n. 537/1981;
- il minimale dei minimi fissato, per il 2020, in € 48,98 (art.7, L. 638/83).

Ricordiamo infine che agli operai agricoli non è applicabile il minimale dei minimi per i quali il minimale giornaliero da rispettare – salvo il solo minimale rappresentato dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi – è unicamente quello ex lege n. 537/1981, e cioè pari ad € 43,57.

Part-Time

La retribuzione minima oraria per poter calcolare i contributi previdenziali si determina moltiplicando il minimale dei minimali (€ 48,98) giornaliero per le giornate di lavoro settimanali (6 gg.) poi dividendo l'importo risultante per il numero delle ore settimanali previste d'ordinario dalla contrattazione collettiva agricola (39 ore settimanali), sempre ovviamente salva la eventuale maggior retribuzione oraria minima fissata dalla contrattazione collettiva.

Limite di retribuzione per il contributo aggiuntivo dell'1%

Il contributo aggiuntivo sulla contribuzione FLDP, ex art. 3-ter della legge 14 novembre 1992 n. 438) e pari all'1%, si dovrà calcolare per il corrente anno 2020 sulla quota di retribuzione eccedente € 47.379,00 annui (€ 3.948,00 mensili).

Massimale retributivo

Nella stessa circolare l'INPS comunica il valore, per il 2020, del massimale retributivo annuo sul quale si devono calcolare i contributi previdenziali ed assistenziali (esclusivamente per i nuovi iscritti alle gestioni Inps, se assunti successivamente all'1/1/96 ovvero per i lavoratori che abbiano optato per il sistema contributivo) per il corrente anno 2020 il limite è a € 103.055,00.

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Questa la tavola riassuntiva emessa dall'INPS relativamente agli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente (d.lgs. n.314/1997).

ANNO 2020	EURO
Prestazioni e indennità sostitutive mensa:	
In formato cartaceo	4,00
In formato elettronico	8,00
Per zone prive di servizi ristorazione	5,29
Fringe benefit (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi
Editrice **Confagricoltura Bologna** - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna